



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA

del piano del consumatore ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**, iscritto al n. 7/2022 V.G., proposto da **CIARFAGLIA Nazario**, CRFNZR81T23I158H, e **BELLOTTI Francesca**, BLL FNC 83P63 I158I;

- Con ricorso del 24.02.2022 Ciarfaglia Nazario e Bellotti Francesca hanno esposto: di svolgere rispettivamente attività di lavoratore dipendente e di casalinga con nucleo familiare composto anche da una figlia; che i debiti contratti attengono esclusivamente la sfera privata e familiare, di non essere soggetti alle procedure concorsuali previste dal R.D. n. 267/1942; di non aver fatto ricorso, nei tre anni precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3/2012; d'essersi trovati in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato alla perdita del lavoro del Ciarfaglia, unico percettore di reddito, dovuto alla crisi del settore edilizio essendo lo stesso carpentiere, dipendente di aziende operanti nel predetto settore; di aver ad oggi il Ciarfaglia un rapporto di lavoro con la

- letta la relazione del professionista, dott. Giovanni Ancora, del 26/2/2022 depositata il 28/2/2022, e quella integrativa dell'11/4/2022 depositata in pari data, contenenti anche il parere favorevole circa la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti, sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8, e la valutazione di fattibilità del piano del consumatore dagli stessi proposto;

- rilevato che il piano è stato depositato da soggetti consumatori non assoggettati né assoggettabili a procedure concorsuali, trattandosi di privati non esercenti attività di impresa;

Osserva

In ordine ai presupposti di cui all'art. 6 L. n. 3/2012

Considerato che i ricorrenti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto si ha conferma, che la debitoria è stata contratta per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, o comunque per debiti estranei a quelli sociali;

Considerato, anche in base alla relazione dell'OCC, che :

- i ricorrenti risultano gravati dei seguenti debiti, per una esposizione complessiva di € 68.451,68:



[REDACTED]

N	Creditore	Descrizione	Importo	Garanzia
1	Dott. Giovanni ANCORA Professionista nominato dal Tribunale di Foggia: organismi di Composizione della crisi	Compenso spettante come da lettera di incarico e preventive approvato in data 12/04/2021	€ 3.806,40	Predeuzione
2	Avv. Mauro Riccioni legaledeidebitori	Compenso professionale spettante approvato	€ =====	
3	CORDUSIO RMBS UCFinSrl (mutuo Unicredit Banca per la casa Spa)	Mutuo del 03/05/2004 rep. 121.228/27.949 Notaio Cattano Lorenzo	€ 56.415,65	Ipotecaria
4	CORDUSIO RMBS UCFinSrl (mutuo Unicredit Banca per la casa Spa) - Spese	Mutuo del 03/05/2004 rep. 121.228/27.949 Notaio Cattano Lorenzo	€ 4.385,86	Ipotecaria
5	Agenzia delle Entrate Riscossioni Sede di Foggia	Dichiarazione di credito del 14 marzo 2022	€ 7.650,17	Privilegio per € 2.2268,83 e chirografario per € 5.381,34

- i ricorrenti sono titolari dei seguenti redditi: € 1.332,00 mensili (percezione da parte del Ciarfaglia di uno stipendio mensile pari ad € 1.176,00, a cui aggiungersi quanto da questi riscosso da parte della ██████████, per un importo totale annuo di € 1.879,34, che aumenta la disponibilità mensile dei coniugi debitori di ulteriori € 156,61, portando quindi a una disponibilità totale mensile di € 1.332,61);

- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte;

In ordine ai presupposti di cui all'art. 7 L. n. 3/2012

✳ I ricorrenti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto, anche sulla base della relazione dell'OCC, si ha conferma che :

a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, ovvero non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persona fisica non svolgente attività di impresa;

b) non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;

c) non hanno subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.;

d) hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

Il Piano

Il piano prevede la riduzione e la dilazione dei debiti, secondo i seguenti importi e tempistica:

- nei confronti di CORDUSIO RMBS UCFin Srl (mutuo Unicredit Banca per la casa Spa), il pagamento della somma di € 39.490,96, di cui € 3.490,96 alla data dell'omologa e la residua somma di € 36.000,00 da corrispondersi in centoventi rate mensili. La prima rata a



████████████████████

decorrere dall'omologa per € 315,37 e dalla seconda alla centoventesima mensilità una rata pari a € 315,37;

- nei confronti di CORDUSIO RMBS UCFin Srl (mutuo Unicredit Banca per la casa Spa) – Spese, il pagamento della somma di € 3.070,10, da corrispondersi in centoventi rate mensili a decorrere dall'omologa per € 25,59;
- nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni, il pagamento della somma di € 5.355,19, da corrispondersi in settantadue rate mensili a decorrere dall'omologa per € 74,37;
- per il compenso all'OCC la residua somma di € 2.306,40, da corrispondersi in trentasei rate mensili a decorrere dall'omologa per € 64,07.

Il piano si fonda sul reddito netto mensile del Ciarfaglia da stipendio mensile, pari ad € 1.176,00, a cui aggiungersi quanto da questi riscosso da parte della ██████████, per un importo totale annuo di € 1.879,34, che aumenta la disponibilità mensile dei coniugi debitori di ulteriori € 156,61, portando quindi a una disponibilità totale mensile di € 1.332,61.

In ordine al presupposto di cui all'art. 7 comma 2 lett. d-ter)

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 7 comma 2 lett. d-ter L. n. 3/2012 (nel testo vigente, come da ultimo modificato dal D.L. n. 137/2020), stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

La modifica normativa da ultimo entrata in vigore, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura vede eliminato il riferimento alla colpa generica ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve esaminare anche *“le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni”* (cfr. art. 9, comma 3-bis, lett. a), ed esporre *“le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”*.

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dai ricorrenti con colpa grave.

Da quanto riferito nel ricorso, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento dell'odierno ricorrente sia da imputare alla condizione di disoccupazione patita dal Ciarfaglia, carpentiere, nel lungo periodo di profonda crisi che ha attraversato il settore dell'edilizia.

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave dei ricorrenti, i quali hanno cercato di far fronte alle impreviste necessarie esigenze proprie e dei propri familiari, con i propri



—

guadagni, senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per il proprio sostentamento e quelle dettate da situazioni imprevedibili occorse. Né in relazione ai soggetti ed alle loro conoscenze era esigibile una condotta diversa, peraltro verificata dagli istituti di credito e dalle finanziarie che hanno rilasciato i prestiti.

In ordine al requisito di cui all'art. 7, comma 1 secondo periodo

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016). La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò posto, e considerato che la banca mutuataria conserva comunque la sua garanzia ipotecaria, va detto, per come analiticamente rilevato dal dott. Ancora, nell'ambito della propria relazione che, posto che l'immobile è già sottoposto a procedura esecutiva immobiliare, e che v'è, pertanto, una stima d'ufficio, ove si procedesse alla vendita, il bene avrebbe un prezzo a base d'asta pari a € 58.400,00, e un prezzo minimo pari a € 43.800,00, pari al 75% del prezzo a base d'asta. A fronte del prezzo minimo dell'eventuale futuro primo tentativo di vendita di € 43.800,00, l'importo proposto dai debitori nel Piano del Consumatore è pari a € 44.406,04, così determinato: € 3.490,96 alla data dell'omologazione del piano, oltre al pagamento di € 36.000,00 in n. 120 rate mensili di € 315,37, a partire dalla prima mensilità dopo l'omologa, comprensive di interessi al tasso dell'1% annuo per il credito di cui alla tab. n. 1 rigo n. 3, per un totale di € 37.844,40, oltre al pagamento di € 3.070,10, in 120 rate mensili per un importo di € 25,59 ciascuna, per un totale di € 3.070,80, per il credito di cui alla tab. 1 rigo n. 4, (le minime differenze sono dovute agli arrotondamenti delle rate).

Il principio di cui all'art. 7 è, pertanto, rispettato, atteso che il creditore ipotecario non sarebbe soddisfatto per l'intero, e con il piano del consumatore proposto il creditore ipotecario viene ad essere soddisfatto in misura non inferiore a quella che ricaverebbe dalla vendita coattiva dell'immobile.

Con il piano si garantisce inoltre anche il soddisfacimento degli altri creditori, e si consente al proponente di conservare l'immobile adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, tenuto anche conto della presenza di figli minorenni. Ragion per cui, effettivamente, considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare e il rischio che l'eventuale esecuzione immobiliare possa concludersi anche con la estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, e che è in linea con lo spirito della legge l'obiettivo di cercare di mantenere al debitore la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, nel caso di specie, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori rispetto alle esigenze del proponente;

In ordine ai presupposti di cui all'art. 8 L. n. 3/2012 comma 4

Prevede l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di specie il piano prevede che il pagamento del creditore ipotecario in un termine ben più lungo di quello previsto la norma.



Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4 , ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. n. 27544/2019; Cass. n. 17834/2019; Cass. n. 17391/2020) ha condivisibilmente affermato:

* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

* che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine finale non è molto oltre quella che era la scadenza originaria del mutuo al 2028 (v. contratto di mutuo), e non può essere ritenuto particolarmente lungo, in considerazione della entità della debitoria, dell'entità dei redditi del debitore, della percentuale di soddisfazione dei creditori, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento.

In ordine alle opposizioni e contestazioni ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Nessun creditore ha proposto contestazioni di sorta, né avverso il piano proposto sono state proposte opposizioni, sicché non occorre procedere alla verifica dell'ammissibilità delle opposizioni ed alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento prevista nel piano rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale.

Alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in oggetto può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato:

- 1) **Omologa** il piano del consumatore proposto da **CIARFAGLIA Nazario**, CRFNZR81T23I158H, e **BELLOTTI Francesca**, BLL FNC 83P63 I158I;
- 2) **Dispone** che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità ed i tempi indicati nella relazione integrativa dell'OCC dott. Giovanni Ancora datata 11/4/2022, depositata nel fascicolo telematico in pari data, ivi incluso il compenso all'OCC;
- 3) **Avverte**, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, L. n. 3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 4) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura dell'OCC a tutti i creditori;



- 5) **Dispone**, a sensi dell'art. 13 della legge n.3/2012, che l'OCC vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 6) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, dell'OCC.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed all'OCC.

Foggia, 05/02/2024.

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara

DEPOSITO INFORMATAMENTE
IN DATA 06.02.2024
AUTENTICA
Antonio Carrozzino



